

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1876

frantesa come si frantese la legge del 1865? Volete in tutto fidare nella Cassazione chiamata a dirimere i conflitti?

Quanto a me, vi tengo tanto che, se fosse soprappreso quell'ultimo inciso dell'articolo 3, ripeto che voterei contro la legge. Imperocchè non credo che valga la pena di cambiare il collegio incaricato a dirimere il conflitto, quando ne abbia a rimanere lo stesso il criterio.

Torno a dire anche una volta: volete il conflitto di attribuzione? Voi non lo potete trovare fra l'autorità giudicante e l'autorità amministrativa, se non che in questi termini. Che cosa si chiede? Se si chiede un provvedimento, qualunque sia la forma qualunque sia la veste colla quale si voglia coprire questa domanda, non tocca ai tribunali; è attribuzione amministrativa. Volete un giudicato? Sia pur temeraria la causa che promuove l'attore, ci devono essere i tribunali che dichiarino quell'attore per temerario litigante, con farne a lui subire tutte le conseguenze.

A chi chiede cosa fosse per accadere, se ad un pretore venisse in capo di turbare l'azione amministrativa, si risponderebbe, che dal pretore si va al giudice civile in appello, e dalla sentenza anche del giudice civile in appello si ricorre alla Corte suprema di cassazione. È il caso ordinario.

Chi mi guarda dai miei custodi? Pur troppo, delle sentenze che dispiacciono si veggono emanare; ma si veggono emanare anche dei provvedimenti amministrativi nei quali non si può concorrere. Sono le istituzioni che fra di loro si temperano, che fra di loro si frenano, con servir l'una di riscontro all'altra, e fra tutte formano un insieme che porge agli amministrati, come agli amministratori quelle maggiori garanzie che politicamente si possano pretendere. Quindi io insisto nelle conclusioni che ho già spiegate.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiuse le diverse votazioni.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**MANCINI, ministro di grazia e giustizia.** Benchè i vigorosi ragionamenti dell'onorevole presidente e relatore della Commissione potrebbero dispensarmi dall'aggiungere ulteriori osservazioni, pure io credo importante, per la responsabilità che assume il Governo nell'aderire a questo progetto di legge, di fare in proposito della insorta quistione esplicite e positive dichiarazioni.

Io credo, o signori, che sarebbe sommamente pericoloso lasciare senza contraddizione la supposizione che, nel deferire alla Corte di cassazione la potestà di risolvere i conflitti di attribuzione, s'intenda darle la competenza di esaminare in sede di

conflitto, ed in ciascun caso concreto, se alla persona dell'attore compete l'azione che propone, e se le appartenga il diritto che reclama.

Logicamente è necessità che anteceda a codesto esame la dichiarazione di competenza, imperocchè le due questioni testè accennate, se voi ben riflettete, costituiscono appunto il merito della causa. Chi deve decidere se all'attore *competa l'azione*? Il giudice competente. Chi deve decidere se all'attore *spetti il chiesto diritto*? Il giudice competente. Ora, se voi permettete alla Corte di cassazione, allorchè giudica come tribunale dei conflitti, di avvilupparsi nella decisione di competenza anche l'indagine e la risoluzione di quelle due questioni, voi consentirete che si decida o pregiudichi il merito, facendo scaturire dalla risoluzione del merito quella della questione di competenza. Ciò non è stato mai nella intenzione dei proponenti la legge, e non può esserlo ora nell'intenzione del Governo, allorchè manifesta la sua adesione a questo progetto di legge.

Il pericolo, o signori, sarebbe tanto più grave, perchè il conflitto talvolta si eleva *in limine litis*, sopra una semplice citazione: e badate che in quel momento la Corte di cassazione, investita dalla legge della potestà di decidere il conflitto, manca ordinariamente di tutt'i mezzi per conoscere la verità dei fatti; non può avere sotto gli occhi che il libello; conosce il domandato, ma non può conoscere ciò che si abbia diritto di ottenere; e quel tribunale supremo mancherebbe anche della possibilità di ordinare alcun mezzo istruttorio per assicurarsene anticipatamente; dunque il suo sarebbe un giudizio anticipato, ed un giudizio cieco, col quale preoccuperebbe le quistioni da decidersi nel primo e nel secondo grado di giurisdizione dai tribunali di merito, dopo che siasi ritenuta la competenza giudiziaria.

L'antecedenza della decisione di competenza a quella sulla pertinenza dell'azione e sulla spettanza del diritto è generalmente seguitata dai tribunali al giorno d'oggi, e ne darò, se permettete, qualche esempio.

Si presenta un attore dinanzi ad un tribunale ordinario, e nel suo libello, tuttochè dica di non aver fondato nè dotato un beneficio o una chiesa, nondimeno pretende che a lui appartenga il diritto di patronato.

Che cosa gli risponde il tribunale? Forse potrà rispondergli: « Sono incompetente? E tale mi dichiaro, perchè non può spettare il diritto di patronato se non a chi abbia fondato, ampliato o dotato una chiesa o un beneficio? »

No, il tribunale comincia per rispondere: Affermo